


Diritti umani, Diritti di tutti

**La Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità
e le politiche territoriali**



Attraverso questa pubblicazione, la Provincia di Milano in collaborazione con la FISH (Federazione italiana per il superamento dell' handicap) intende promuovere la conoscenza dell'esistenza e dei contenuti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità alle diverse comunità territoriali che compongono il territorio provinciale, rivolgendosi in particolare alle persone con disabilità ed ai loro familiari, alle loro organizzazioni, ai volontari e operatori dei servizi e ai funzionari e agli amministratori pubblici.



**Provincia
di Milano**

Assessore
alle politiche sociali



federazione italiana
per il superamento dell'handicap



Indice

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: dai principi ai progetti concreti

Massimo Pagani

4

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: uno strumento di lavoro per le istituzioni e per le associazioni

Pietro Vittorio Barbieri

6

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità:

10

Legge 3 marzo 2009, n. 18

Legge di ratifica per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

41

Diritti umani, diritti di tutti

Fulvio Santagostini, Donata Vivanti, Antonio Cotura, Maria Luisa Gargiulo

49



La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: dai principi ai progetti concreti

Dal 3 marzo 2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è diventata una legge dello Stato italiano.

Adesso, dunque, è tempo di passare dai principi dichiarati ai progetti concreti. Voglio qui far notare che la legge 18/2009^[1] ha ratificato non solo la Convenzione ma anche il Protocollo opzionale.

Questo consentirà al Comitato sui Diritti umani delle persone con disabilità di ricevere ricorsi individuali e di gruppo o di attivare procedure di inchiesta sulla violazione nel nostro Paese dei principi sanciti dal documento. La Convenzione, mi piace ricordarlo, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per gli interventi a favore delle persone con disabilità. Come noto, in Italia la ratifica di questo importante documento non porterà alla garanzia di nuovi diritti perché in ambito sociale la nostra produzione legislativa è molto avanzata; ma quanto già definito dalla nostra normativa viene reso ancora più vincolante perché sono previste forme di monitoraggio specifiche. La Convenzione ONU introduce, quindi, soprattutto un cambiamento culturale al quale ora occorre dare sostanza.

Il documento ci indica anche come operare.

Dovremo lavorare con le persone con disabilità e con le associazioni che le rappresentano e trovare strategie efficaci per fare in modo che

[1]


Legge 3 marzo 2009, n° 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizioni delle persone con disabilità."

la consapevolezza delle potenzialità delle persone con disabilità e dei loro diritti /doveri sia costantemente accresciuta. Dovremo innescare iniziative e progetti collaborando con le realtà attive del territorio per cercare di dare risposte concrete ai bisogni di ogni comunità locale. Dovremo promuovere interventi complessivi e trasversali sforzandoci di superare eventuali rigidità di competenze per aprirci a logiche collaborative. Dovremo innestare gli interventi rivolti alle persone con disabilità all'interno di strategie generali e delle politiche ordinarie. Il tutto con un impegno particolare, considerata la grave crisi economica mondiale in corso. Dovremo acquisire informazioni circa le condizioni reali delle persone con disabilità e monitorare l'applicazione della Convenzione ONU favorendo la piena partecipazione della società civile e in particolar modo delle persone con disabilità e delle associazioni loro rappresentative.

Una parola che ben rappresenta il modo di lavorare che la Convenzione ci indica è "insieme". Solo se sapremo lavorare insieme, infatti, riusciremo a creare quello scenario inclusivo e rispettoso dei diritti umani, della dignità e del valore di ogni persona e non tradiremo uno dei principi cardini della convenzione: non discriminazione e pari opportunità per ogni persona.

Massimo Pagani

Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Milano



La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: uno strumento di lavoro per le istituzioni e per le associazioni

Quello che avete tra le mani solo in apparenza può essere descritto come un libro: in realtà si tratta di un utensile, di un attrezzo di lavoro. Un libro infatti serve per raccontare, affermare, descrivere.

La Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità è invece uno strumento di azione che nasce per “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità”.

La “Convenzione” è una legge internazionale che, al pari delle altre convenzioni delle Nazioni Unite, si prefigge l’obiettivo, molto concreto, di fare in modo che in tutto il mondo siano rispettati i diritti delle persone con disabilità e rimosse tutte le forme specifiche di discriminazione. Una norma che è stata fatta propria anche dall’Italia e che quindi è destinata a orientare e modificare leggi, regolamenti ma anche attitudini e abitudini radicate nei confronti delle persone con disabilità nel nostro paese.


Anche il miglior attrezzo ha bisogno di mani sapienti per poter produrre frutti ed è per questo motivo che le associazioni delle persone con disabilità sono impegnate a diffondere i contenuti e le affermazioni della Convenzione ONU già da prima della sua firma e ratifica. Un’azione di sensibilizzazione e informazione che ha come primo obiettivo di rendere consapevoli le persone con disabilità, i loro familiari e le loro organizzazioni dei loro diritti e dei mezzi per tutelarli e renderli effettivi. La promozione dei diritti



delle persone con disabilità non può considerarsi un processo che si compierà in modo naturale e spontaneo: come ogni processo di profondo cambiamento per realizzarsi ha bisogno dell'impegno di tante persone e soggetti diversi, a partire dalle associazioni e dalle istituzioni per poi coinvolgere l'insieme dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali. Un impegno che per noi, persone con disabilità, è iniziato da molto tempo, in particolare sin dal 2001 quando presso le Nazioni Unite, eravamo impegnati a discutere articolo per articolo dalla fase di scrittura della Convenzione: un risultato epocale, per il raggiungimento del quale il ruolo delle organizzazioni delle persone con disabilità è stato di fondamentale importanza anche nelle azioni condotte a livello nazionale per la diffusione dei principi della Convenzione, e nell'attività di pressione politica finalizzata ad una rapida entrata in vigore del testo.

La ratifica della Convenzione sancisce l'avvio di un necessario cambio di approccio alla disabilità, grazie al riconoscimento effettivo di uno strumento concreto contro le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani di tutte le persone con disabilità italiane.

Siamo fiduciosi che anche grazie alla contestuale istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si cominceranno ad applicare politiche in grado di restituire una vita degna alle persone con disabilità che ancora sono rinchiusi in molti degli istituti presenti su tutto il territorio nazionale. Dalla



segregazione alla vita indipendente. Può essere sintetizzato in questa efficace definizione uno dei cambiamenti maggiormente auspicati dal movimento italiano per i diritti delle persone con disabilità.

La Convenzione riconosce che le persone con disabilità sono discriminate e hanno mancanza di pari opportunità a causa dei trattamenti differenziati senza giustificazione, dei pregiudizi, degli ostacoli e delle barriere che la società frappone loro. E' necessario oggi definire una nuova politica per le persone con disabilità, basata sulla tutela dei diritti umani, intervenendo in tutti i campi della vita per garantire una eguale ed effettiva protezione legale contro le discriminazioni in ogni settore; a tale scopo gli stati dovranno prendere appropriate azioni per assicurare la disponibilità di "accomodamenti ragionevoli" che superino trattamenti differenziati e barriere. Si vuole superare la tradizionale visione promuovendo la piena partecipazione e inclusione anche attraverso il sostegno alla vita indipendente e l'accesso a tutti i diritti su base di eguaglianza e senza discriminazioni. L'approccio basato sui diritti umani si basa sulla capacità dei cittadini colpiti da discriminazioni di denunciarle.

E' evidente che l'azione delle associazioni deve quindi affrontare due nuove sfide: da un lato rafforzare le capacità e gli strumenti culturali dei propri associati nel riconoscimento dei propri diritti e dall'altro costruire strumenti che sostengano le azioni di tutela che la convenzione introduce. La Convenzione prevede in tutti i campi della vita delle persone con disabilità il rispetto del principio di non discriminazione.

Diritti umani, diritti di tutti ci ricorda che il primo pregiudizio da combattere è che l'accesso ai diritti umani da parte delle persone con disabilità sia da mettere in relazione alla tipologia e/o alla gravità delle menomazioni e che quindi che nessuna eccezione è consentita.

Diritti umani, diritti di tutti è il titolo di questo fortunato progetto che vede uniti la rete delle associazioni delle persone con disabilità e la Provincia di Milano che intende favorire e promuovere questo percorso di conoscenza e consapevolezza, premessa indispensabile per qualsiasi azione di promozione e tutela dei diritti.

Pietro Vittorio Barbieri

Presidente FISH, Federazione italiana per il superamento dell'handicap



**La Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità**

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,

(c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,

(d) Richiamando il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,

(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

(g) Sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore conna-

turati alla persona umana,

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,

(k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,

(n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

(p) Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,

(q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,

(r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere piena-

mente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

(s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

(t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,

(u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

(v) Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

(y) Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari

gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 – Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a)** il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b)** la non discriminazione;
- (c)** la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d)** il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e)** la parità di opportunità;
- (f)** l'accessibilità;
- (g)** la parità tra uomini e donne;
- (h)** il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 – Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a)** ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b)** ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c)** a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d)** ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e)** ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- (f)** ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione

di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;

(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;

(i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o

consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 – Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 7 – Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese

in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 – Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di

uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;

(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;

(g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;

(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 – Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale

diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.

4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente Articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 – Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di

idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14 – Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15 – Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16 – Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento,

di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17 – Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18 – Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere

ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;

(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19 – Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20 – Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;

(b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza

da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;

(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;

(d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21 – Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'Articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;

(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22 – Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;

(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24 – Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena

ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

- (a)** agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;

- (b)** agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;

- (c)** garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25 – Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- (a)** fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati

alla popolazione;

(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;

(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;

(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26 – Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;

(b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e perma-

nente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27 – Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;

(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;

(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;

(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;

(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;

(j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;

(b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

(d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;

(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Articolo 29 – Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:

(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;

(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso :

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31–Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare

ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;

(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente Articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32 – Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;

(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;

(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni

Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33 – Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

Articolo 34 – Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato “Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell’Articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

- 5.** I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.
- 6.** La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.
- 7.** I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.
- 8.** L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
- 9.** In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente Articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
- 10.** Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
- 11.** Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.
- 12.** I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 – I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'Articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36 – Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le

disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37 – Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38 – Relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;

(b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e

sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39 – Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Articolo 40 – Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41 – Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42 – Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 – Consenso ad essere vincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. È aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44 – Organizzazioni d'integrazione regionale

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse

notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'Articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46 – Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47 – Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunzia a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48 – Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49 – Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50 – Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.



Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.


Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a)** la comunicazione è anonima;
- (b)** la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c)** riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamento;
- (d)** con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e)** sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
- (f)** i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sotto-



pone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

- 1.** Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.
- 2.** Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

- 1.** Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
- 2.** Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con

il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E' aperto all'adesione da parte di

qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del

presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Legge 3 marzo 2009, n. 18

Legge di ratifica per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009

Art. 1. **(Autorizzazione alla ratifica)**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2. **(Ordine di esecuzione)**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3. **(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)**

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle poli-

tiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

- c)** promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
 - d)** predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
 - e)** promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
- 6.** Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
- 7.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 8.** All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

- 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Diritti umani, diritti di tutti


La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità alla prova dei fatti.

Una riflessione sulle prime conseguenze dell'applicazione della Convenzione nella condizione di vita delle persone con disabilità motoria, intellettiva e sensoriale

A cura di

*Fulvio Santagostini, Donata Vivanti, Antonio Cotura, Maria Luisa Gargiulo
e con la collaborazione di*

Giampiero Griffo, Luisella Fazzi, Giovanni Merlo e Franco Bomprezzi



«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»

Questo è il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948 e base di tutte le seguenti "Convenzioni" che le Nazioni Unite hanno ritenuto di adottare tutte le volte che hanno riconosciuto una discriminazione specifica e continua nei confronti di una categoria di cittadini. Rispetto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Convenzioni ONU sono infatti testi vincolanti per gli Stati membri.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità rappresenta una declinazione specifica della carta universale dei diritti umani perché è stato riconosciuto che le persone con disabilità sono sistematicamente discriminate.

Un principio fondamentale espresso nel preambolo dalla Convenzione è che i diritti enunciati riguardano tutte le persone con disabilità indipendentemente dal tipo di disabilità e dal suo livello di gravità: uno strumento giuridico di notevole respiro ed una garanzia di promozione ed inclusione sociale.

La Convenzione quindi non sancisce nuovi diritti né "diritti particolari" per le persone in base alle tipologie di menomazione.

Anche quando nel preambolo afferma "la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che richiedono un supporto più intensivo" adotta una definizione pienamente coerente con l'approccio sociale poiché definisce alcune situazioni non sulla base delle loro menomazioni (e della loro presunta "gravità") ma sulla base dei bisogni individuali. Un approccio che favorisce un cambiamento di mentalità e di atteggiamenti nelle autorità politiche, nei professionisti e nella generalità dei cittadini verso la realizzazione di pari opportunità effettive per tutte le persone con disabilità. Ci son voluti due anni perché il Parlamento italiano ratificasse,

con la legge n.18 nel marzo 2009, la Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità, già approvata dall'ONU il 13 dicembre del 2006 e poi sottoscritta dall'Italia a marzo del 2007. Si sono dunque accese le speranze per dare nuovo impulso culturale e politico all'inclusione sociale di tutte di tutte le persone con disabilità e favorirne l'autonomia e l'indipendenza.

Una spinta vigorosa per l'affermazione di diritti comuni a tutti gli uomini piuttosto che a pochi appartenenti a categorie sociali speciali o a comunità caratterizzate da una determinata tipologia di disabilità.

Più volte presentando la Convenzione si è parlato di un cambio di paradigma riguardo alla disabilità.

Un cambiamento radicale che nasce dalla stessa definizione di disabilità affermata dalla Convenzione rappresentata come un "un concetto in evoluzione... risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri".

In altre parole non si è più "disabili" perché non si cammina, non si vede, non si sente, non si capisce, non ci si comporta in modo ritenuto adeguato o per qualunque altra condizione soggettiva ma si diventa persone "con disabilità" solo e quando vivendo una situazione di menomazione si incontrino barriere di diversa natura che impediscano la partecipazione alla società su base di uguaglianza. La Convenzione vuole combattere proprio questi ostacoli e i pregiudizi definendo una nuova politica per le persone con disabilità, basata sulla tutela dei diritti umani, intervenendo in tutti i campi della vita. Si tratta di una vera rivoluzione culturale destinata ad avere conseguenze nei prossimi decenni e probabilmente non solo nel campo della disabilità.

Se quindi i diritti riguardano tutte le persone con disabilità indipendentemente dal tipo e dal livello di menomazione perché soffermarci su una riflessione riguardante il rapporto tra la Convenzione e le specifiche categoria di persone con disabilità? Perché affermare quel principio non significa affatto cancellare le differenze dei diversi bisogni che conseguono ai diritti esplicitati e che riguardano, come definito del resto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute), l'interazione tra la singola persona, la sua menomazione e il contesto sociale in cui si rapporta.

La Convenzione ONU e le sue prime conseguenze per le persone con disabilità fisica prevalentemente motoria

a cura di Fulvio Santagostini

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità affronta a 360° la vita delle persone, analizzando tutti gli aspetti che riguardano il cittadino con disabilità, la sua famiglia e l'inclusione nel proprio contesto sociale.

Sarebbe interessante ma forse eccessivamente analitico esaminare tutti gli articoli e i temi che la compongono. Tre punti sono, per diversi motivi, essenziali e propedeutici al resto dei temi affrontati.

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società

Articolo 25 - Salute

Articolo 26 - Abilitazione e riabilitazione

Gli articoli 25 e 26 sono strettamente correlati e rappresentano la base imprescindibile da cui poter poi discutere di tutto: senza la salute e una corretta ri-abilitazione, parole quali accessibilità, lavoro, mobilità ... vengono notevolmente depotenziate. L' **Articolo 19**, in particolare al punto riguardante il diritto alla Vita indipendente, sta alla base del concetto stesso di "essere umano" ovvero si riferisce direttamente al diritto all'autodeterminazione degli atti della propria vita. Un diritto che dovrebbe essere la base di ogni sistema legislativo e sociale di un paese civile e democratico e ispirare qualsiasi modello sociale di welfare e quindi di servizi alla persona. Il concetto di riabilitazione/abilitazione nasce dall'approccio «bio-psico-sociale» proposto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF). Il modello «bio-psico-sociale» riesce a cogliere la natura dinamica e reciproca delle interazioni dell'individuo nel proprio ambiente, superando la prospettiva causa-effetto, considerando per la prima volta in modo olistico, l'aspetto medico-biologico, quello psicologico e quello socio-ambientale. Secondo questa visione una persona che presenta un'alterazione dei livelli funzionali o strutturali del proprio corpo, non viene più definita "svantaggiata" in un senso statico e rigido, ma, interagendo con l'ambiente, potrà vivere due condizioni:

- **una perdita o una limitazione dei propri livelli di attività e di partecipazione ai contesti di vita, qualora l'ambiente sia ostile o indifferente a causa di "barriere";**
- **una buona performance nelle attività e nella partecipazione ai contesti di vita, qualora l'ambiente abbia elementi facilitatori.**

Questo approccio modifica strutturalmente il concetto normalmente usato di “riabilitazione” in quanto rende protagonista del suo percorso riabilitativo la persona con disabilità e ipotizza un intervento multidisciplinare che non riguarda solo gli aspetti sanitari ma anche quelli psicologici e sociali, indicando come obbiettivi del percorso ri-abilitativo non solo il raggiungimento della massima autonomia possibile ma anche lo sviluppo di una consapevolezza della propria nuova “identità” sociale nel contesto dei propri ambiti di vita, valorizzando la consapevolezza dei propri diritti e la propria capacità di affermarli (percorso di empowerment).

L'insieme del percorso ri-abilitativo deve portare la persona con disabilità e la sua famiglia, a definire/ridefinire un proprio progetto di vita. Il concetto di Vita indipendente è strettamente collegato al diritto universale all'autodeterminazione di ogni essere umano.

L'idea di vita indipendente non è assimilabile alla definizione di “autonomia” dove per vita autonoma si intende la capacità della singola persona ad espletare da sola attività della vita quotidiana anche attraverso l'uso di ausili personalizzati. Vita indipendente definisce la capacità del singolo individuo a prendere decisioni circa la propria vita. Vita indipendente è il diritto e l'opportunità di perseguire una linea di azione ed è la libertà di sbagliare e di imparare dai propri errori, esattamente come le persone che non hanno disabilità.

E' evidente come l'affermazione del valore della vita indipendente diventa più importante man mano che aumenta il livello di gravità della menomazione. La vita indipendente è una tappa nel percorso di vita della persona, una tappa fondamentale che parte dal riconoscimento basilare della dignità e unicità della persona che, nell'età adulta, ha il diritto di realizzare il proprio progetto di vita, al di là ed oltre i propri limiti. Pensare alla vita indipendente significa uscire dalla logica dell'emergenza: la vita indipendente non deve essere una soluzione solo perché viene a mancare il supporto organizzativo originario, deve essere una scelta che si realizza perché il tempo è maturo e la persona pronta a viverla. L'acquisizione della consapevolezza alla vita indipendente passa attraverso un percorso lungo e faticoso che ogni singola persona con disabilità grave deve percorrere soggettivamente. Sviluppare un progetto di Vita indipendente significa acquisire la consapevolezza del proprio diritto all'autodeterminazione e decidere:

DA CHI farsi aiutare . COME farsi aiutare . QUANDO farsi aiutare

In questo contesto è quindi importante il riferimento presente nell'**Articolo 19** della Convenzione ONU riguardo la figura dell'Assistente personale: *"(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"*. E' chiaro ed evidente che il concetto del diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità a cui consegue il diritto alla Vita indipendente ribalta totalmente la base concettuale e culturale dell'organizzazione dei servizi alla persona e quindi i modelli di welfare oggi esistenti nel nostro Paese. In questo contesto è doveroso precisare che se il diritto all'autodeterminazione e alla Vita indipendente per persone con disabilità fisica (prevalentemente motoria) risulta abbastanza comprensibile da accettare ed individuare, in quanto ci troviamo di fronte a persone che non hanno particolari difficoltà cognitive, non significa che questo diritto non debba essere perseguito, anche se con maggiore difficoltà ed a volte con contraddizioni, anche per le persone con disabilità intellettiva e cognitiva, come del resto affermato dalla stessa Convenzione che precisa, proprio nell'Articolo 19 *"il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone"*. La dignità umana va perseguita e rispettata e garantita comunque nei confronti di ogni persona.

La Convenzione ONU e le sue prime conseguenze per le persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo.

a cura di Donata Vivanti

A causa della loro incapacità di rappresentarsi da sole, le persone con disabilità gravi o complesse in condizioni di dipendenza sono spesso invisibili, ignorate e particolarmente esposte a discriminazione ed abusi, e costituiscono la popolazione dei più esclusi fra gli esclusi, e più discriminata in seno alla società. L'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro le barriere che tuttora ne ostacolano la partecipazione e contro le violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo.

Il concetto che nessuna persona con disabilità può essere esclusa dai diritti sanciti: è ribadito più volte. Tra le Finalità (**Articolo 1**), si riconosce quella di

“promuovere, proteggere e garantire il pieno e pari godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro dignità intrinseca”, facendo obbligo agli Stati di “garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione alcuna sulla base della disabilità” (Articolo 4).

I Principi enunciati di Rispetto della dignità, indipendenza e autonomia della persona, Non discriminazione, Piena ed effettiva partecipazione e inclusione e Pari opportunità (**Articolo 3**), rivestono un ruolo cruciale, per questo gruppo di persone con disabilità, poiché ribadiscono inequivocabilmente che al pari di chiunque altro hanno titolo a godere degli stessi diritti umani e fondamentali, e di pari opportunità di una vita senza discriminazioni in tutte le sue dimensioni, indipendentemente dalla natura e dalla gravità delle menomazioni.

“Le persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo” presentano un ampio ventaglio di necessità e di potenzialità, ma sono accomunate da analoghe difficoltà: le barriere al pieno godimento dei propri diritti che tutte devono affrontare. Alcune presentano barriere costituite principalmente dalla gravità stessa delle loro menomazioni. Altre sono condannate ad una condizione di dipendenza da una società che non provvede a mettere in pratica le azioni positive necessarie a garantire lo sviluppo delle potenzialità individuali e la partecipazione come parte attiva e responsabile della società nei limiti delle proprie capacità. I principi della Convenzione implicano che un sostegno appropriato e adeguato debba essere garantito ad ognuno, indipendentemente dall’età e dalla gravità della sua condizione, in contrasto con molte normative nazionali e locali che ne limitano di fatto il godimento per le persone con necessità di sostegno più intensivo. Tali implicazioni sono ribadite nella definizione di Discriminazione (**Articolo 2**) come *“Qualunque distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità con lo scopo o l’effetto di impedire o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio... di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali ... compreso il rifiuto di accomodamenti ragionevoli”*. La Convenzione ONU rinforza dunque il principio di uguaglianza enunciato nella Convenzione Europea sui Diritti Umani (**Articolo 14**) e nella sua interpretazione da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, che nella sua decisione sul caso Thlimmenos (Thlimmenos c. [GC], n o 34369/97, CEDH 2000-IV, § 44) riconosce che per ottemperarvi è necessario *“trattare gli uguali*

da uguali e i diversi da diversi”, e che “il diritto di non essere discriminati è violato anche in mancanza di un diverso trattamento nei confronti delle persone in situazioni significativamente diverse”.

Particolare interesse per le persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo riveste l'**articolo 12 (Capacità legale)**, che stabilisce che *“Le persone con disabilità hanno diritto ad essere riconosciute ovunque come persone di fronte alla legge”* pur predisponendo *“Salvaguardie appropriate ed effettive per prevenire abusi in relazione all’esercizio della capacità legale ... che rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, siano libere da conflitti di interesse o influenze indebite... personalizzate e commisurate alle condizioni individuali”.* Questo articolo più di ogni altro riconosce piena dignità e diritti alle persone con disabilità e necessità di un sostegno più intensivo, e richiederà uno sforzo di cambiamenti legislativi e politici radicali, e il ricorso a forme di protezione legale alternative alla interdizione, calibrate sulle necessità di sostegno individuali, dunque ancora più estese e articolate dell’amministrazione di sostegno. Gli **articoli 14 (Libertà e sicurezza personale), 15 (Libertà da trattamenti inumani o degradanti) 16 (libertà da sfruttamento, violenza e abusi) e 17 (Integrità della persona)** rappresentano altrettante pietre miliari del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo che, a causa della loro incapacità a comunicare e protestare e della loro presunta “irrecuperabilità”, sono più spesso esposte a situazioni segreganti e procedure degradanti, in particolare negli istituti in cui sono costrette a vivere, anche per tutta o per la maggior parte della propria vita. Anche l’ **Articolo 25 (Salute)** obbliga gli stati a *“Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone...”* e di provvedere a *“i servizi sanitari necessari alle persone con disabilità in ragione della loro specifica disabilità, compresi servizi per l’identificazione e l’intervento precoce, ... per minimizzare e prevenire ulteriori disabilità...”* affronta un’area di particolare rischio di discriminazione delle persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo. L’accessibilità dei servizi di salute generale per questo gruppo di persone con disabilità è spesso puramente teorica.

Nella pratica, solo per fare l’esempio delle cure dentistiche, anche i pochi servizi di odontoiatria speciale ad essi dedicati hanno liste d’attesa di molti mesi, spesso rifiutano interventi di “semplice” cura di carie, qualora la scarsa

capacità di collaborazione richiede il ricorso all'anestesia, e di ricostruzioni o applicazione di protesi, limitandosi alle estrazioni dentarie. Analoghe o ancora più difficoltose sono le possibilità di accesso ai servizi di prevenzione, alla diagnostica radiologica, alle liste d'attesa per i trapianti, e via dicendo.

Per quanto riguarda i servizi specifici, gli attuali ritardi (mediamente di un anno o più rispetto alle segnalazioni di anomalie nello sviluppo del bambino da parte delle famiglie) o la frequente inadeguatezza delle diagnosi hanno un impatto talvolta irrecuperabile sulla possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e di raggiungere il maggior livello di inclusione e indipendenza attraverso programmi abilitativi o riabilitativi appropriati. Secondo l' **Articolo 26 (Abilitazione e riabilitazione)** l'abilitazione delle persone con disabilità dovrebbe *"... favorire e mantenere il massimo livello di indipendenza, la pienezza delle abilità fisiche, mentali e professionali, e la piena inclusione e partecipazione in ogni aspetto della vita..."*. Per questo *"Gli Stati organizzeranno, potenzieranno ed estenderanno servizi abilitativi e riabilitativi onnicomprensivi ..."*, che *"iniziano più precocemente possibile, e si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza individuali"*. Questo articolo riveste particolare importanza per le persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo, di cui ad oggi una minoranza ha accesso a percorsi abilitativi adeguati a promuoverne il maggior grado di indipendenza, poiché conferisce pari dignità all'abilitazione sociale rispetto all'abilitazione fisiatrice, e ribadisce la necessità di interventi tempestivi, multidisciplinari e individualizzati sulla base dei bisogni e delle potenzialità. Secondo l'approccio medico, le persone con disabilità e necessità di sostegno più intensivo rappresentano un'eccezione nell'ambito della disabilità, e le loro gravi o particolari menomazioni compromettono ogni possibilità di abilitazione sociale, di formazione e inserimento professionale e sociale. Viceversa, secondo l'approccio sociale alla disabilità adottato dalla Convenzione, non sono le gravi o particolari menomazioni, ma la mancanza di opportunità, di programmi di abilitazione sociale e di percorsi di educazione e formazione adeguati che condannano le persone con disabilità "complesse" alla dipendenza e all'esclusione. L'approccio sociale implica che tutte le persone con disabilità non dovrebbero essere considerate o trattate come un'eccezione ma come un valore aggiunto per tutta la collettività, perché un paese che è capace di assicurare ai suoi membri più vulnerabili gli stessi diritti di ogni cittadino in ogni ambito di vita sarà in grado di garantirli a tutti gli altri.



La Convenzione ONU e le sue prime conseguenze per le persone sorde

a cura di Antonio Cotura

Con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche per le persone con disabilità uditiva si è riaccesa la speranza di poter colmare le molte lacune derivate proprio dalla mancata creazione ed erogazione di Servizi ritenuti indispensabili per favorirne la piena inclusione sociale. Nonostante la legislazione italiana sia tra le più avanzate, esistono sul territorio nazionale vaste aree in cui le persone con disabilità uditiva e le loro famiglie soffrono per la mancanza o la carenza di servizi adeguati, talvolta per scarsa sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma anche a causa di un debole approccio solidaristico e di comportamenti culturalmente poco evoluti.

Ora, poiché la Convenzione ONU definitivamente supera il criterio di stigmatizzazione del solo deficit della persona con disabilità e promuove il nuovo modello sociale della disabilità stabilisce anche un vincolo, un obbligo per gli Stati Parti verso l'adozione di misure e provvedimenti necessari per una effettiva inclusione delle persone con disabilità. Se da un lato dunque si rileva l'importanza di eliminare le barriere di varia natura, da quelle della comunicazione a quelle culturali ed oltre, dall'altro si evidenzia e si esplicita la funzione facilitatrice che deve svolgere il contesto ambientale, sociale e culturale, in un'ottica di valorizzazione delle aspettative, capacità e caratteristiche individuali. Ne consegue che anche le persone sorde e le loro famiglie riconoscono l'importanza della ratifica della Convenzione Onu in Italia proprio per le conseguenze giuridiche e normative che ne derivano e anche per l'obbligo di monitorare gli obiettivi perseguiti e raggiunti e comunque valutati in funzione dell'interazione tra ambiente e persone sorde inteso secondo la logica della classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) che mette al centro di ogni analisi proprio quei fondamentali riferimenti bio-psicosociali. Tuttavia in Italia della Convenzione Onu, nelle parti riferite alla sordità, non si ha una visione univoca e condivisa da parte delle persone sorde e delle loro famiglie, proprio perché in essa sono contenuti principi e concetti che non possono avere la stessa valenza una volta calati in realtà di Paesi con contesti storici, culturali ed ambientali molto differenti; parimenti il riconoscimento di specifiche identità culturali e linguistiche, quali la comunità e la

cultura sorde non rappresenta per tutte le persone sorde un'effettiva conquista di diritti ed una reale garanzia di autonomia ed autodeterminazione.

E' un dato di fatto ed incontrovertibile che nella realtà italiana da oltre trenta anni, i bambini sordi, salvo rare eccezioni, vivano nelle famiglie di appartenenza e che gli alunni sordi frequentino la Scuola di tutti e non gli Istituti o Scuole Speciali come accade in altre parti del mondo, compresi alcuni paesi europei, in aperto contrasto con il secondo comma dell'**Articolo 24** della Convenzione, come viene lamentato da molte associazioni di persone con disabilità.

Particolarmente il movimento inglese reclama vigorosamente che il Governo locale ritiri la Riserva alla Convenzione proprio a proposito di educazione, auspicando che anche in Gran Bretagna ci si unifichi quanto prima al sistema scolastico italiano, dove, tengono a segnalare con forza, le scuole speciali sono scomparse da oltre trenta anni. Proprio in funzione di ciò, molte persone sorde italiane e le loro famiglie, piuttosto che lasciarsi affascinare da articoli che con facili entusiasmi esaltano comunità e culture diverse da quelle proprie della cultura comune a tutti, sostanzialmente privilegiano l'**Articolo 4** della Convenzione (**Obblighi Generali**) che al punto 4 recita: *"Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura."* In questo contesto assume poi particolare considerazione l'**Articolo 7 (Minori con disabilità)**, che al comma 2 della Convenzione recita: *"in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente"*. Nel caso di disabilità uditiva il rischio di handicap è strettamente legato al momento di insorgenza della sordità, oltre che naturalmente al suo grado. I bambini nati sordi o divenuti tali nei primi anni di vita e comunque con sordità classificata di grado grave o profonda, e che solo nel 5% dei casi hanno genitori sordi, non acquisiscono spontaneamente il linguaggio, con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne a danno dello sviluppo linguistico, relazionale e cognitivo. Le famiglie sono quindi obbligate a compiere le scelte importanti sul futuro

dei propri figli nella consapevolezza che proprio da queste deriverà per loro la qualità della vita e dell'inclusione sociale e perseguendo quello che esse ritengono il "superiore interesse" del bambino nato sordo.

Se ci si domanda quale possa essere il "superiore interesse" per un bambino nato sordo, la risposta sorge spontanea e deriva dal bisogno proprio dell'uomo, essere sociale, di poter comunicare, nella forma di linguaggio idonea, con le altre persone onde vivere pienamente l'inclusione sociale, lavorativa, scolastica ed entrare più facilmente nella storia e nella cultura dell'umanità e del proprio Paese. Attualmente tutto ciò è facilitato da metodologie e tecniche di logopedia molto evolute e strutturate, benché purtroppo per esse persista il problema della mancata omogenea diffusione su molte aree del Paese.

Inoltre le nuove tecnologie protesiche, applicate all'impianto cocleare e agli apparecchi acustici, analogici e digitali di "top level", consentono oggi a molti, anche con sordità grave o profonda, un buon recupero della capacità percettiva uditiva, raggiungendo talvolta livelli eccellenti. Con questi presupposti e partendo dall'esposizione del bambino al bagno sonoro di cui necessita, si può costruire intorno ad esso un ambiente ricco di contenuti esperenziali e comunicativi che arricchiscono significativamente le sue relazioni interpersonali. Di forte valenza sono poi le tecnologie per la comunicazioni che consentono, attraverso le tecniche di sottotitolazione, l'accesso all'informazione ed all'istruzione. Ci sono infine situazioni in cui la possibilità di comunicare passa necessariamente attraverso l'impiego del linguaggio segnico. Oggi ancor più di ieri è possibile per un bambino nato sordo acquisire il linguaggio in tempi e modi paragonabili al coetaneo udente.

Si può avere una certa naturalezza in questo percorso solo a condizione che venga effettuata una diagnosi precocissima, seguita da un adeguato intervento abilitativo protesico/logopedico. Concetto quest'ultimo posto in evidenza per la sua importanza dall'**Articolo 25 (Salute)** punto b che recita "fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani". E' di pari importanza l'**Articolo 26 (Abilitazione e Riabilitazione)**, punto 1 "... A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione,

dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi: (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno”.

La realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione sarebbe dunque la migliore garanzia per monitorare su tutto il territorio nazionale l'effettiva realizzazione di un programma di fornitura generalizzata e capillare dei servizi di diagnostica precoce di sordità e della successiva attivazione dei servizi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione.

E quindi avviare quel progetto di vita personalizzato capace di mettere ogni bambino sordo nelle migliori condizioni per acquisire con naturalezza una competenza linguistica adeguata e sufficiente a realizzare una agevole inclusione scolastica prima e lavorativa dopo. In alcuni Paesi le persone sorde vivono per scelta o per necessità, come accadeva una volta anche in Italia, in ambienti e luoghi istituzionali separati, come ad esempio le Scuole Speciali, in cui effettivamente si afferma il concetto di comunità.

La Convenzione ONU si occupa in diversi articoli anche dei diritti delle persone sorde, specialmente adulte, che rivendicano l'appartenenza ad una comunità in quanto minoranza con una propria lingua ed una propria cultura: la cultura sorda della comunità sorda. Fondamentalmente la Convenzione promuove il riconoscimento e l'uso della lingua dei segni al fine di garantire l'accessibilità **(Articolo 9)**, la libertà di espressione e opinione ed accesso all'informazione **(Articolo 21)**, l'educazione **(Articolo 24)** ed infine la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport **(Articolo 30)**.

Evidentemente l'identificazione di questa comunità passa attraverso l'uso del linguaggio dei segni, il cui apprendimento si può realizzare proprio con una frequentazione continua ed assidua di altre persone che la utilizzano e che pertanto costituiscono di fatto una comunità in un ambiente generalmente diverso dall'abituale tessuto sociale, che tra l'altro per quanti vivono in piccoli centri è molto improbabile creare, vista la bassa incidenza e la forte dispersione sul territorio nazionale della popolazione con sordità. Quando poi si utilizza la lingua dei segni in contesti esterni alla comunità, la comunicazione avviene solo attraverso l'impiego di interpreti della lingua dei segni che, se da un lato consentono il godimento di alcuni diritti, creano, nel contempo, una situazione di assoluta dipendenza per le persone sorde. È fondamentale che lo strumento della Convenzione sia correttamente utilizzato in Italia, ampliando la fruizione

dei diritti a favore di tutte le persone con disabilità e specificatamente in questo caso di quelle sorde, e non creando discriminazioni.

Pertanto le persone sorde e le loro famiglie attendono che il contenuto della Convenzione venga recepito a livello Centrale e Locale e che i suoi principi e gli obblighi generali, la sua ratio, divengano patrimonio condiviso nel Paese dai Cittadini e dalle Istituzioni ed infine che venga dato l'avvio attraverso un'apposita struttura, all'azione di monitoraggio nazionale previsto dall'**Articolo 33**.

La Convenzione ONU e le sue prime conseguenze per le persone con disabilità visiva

a cura di Maria L.uisa Gargiulo

Essendo la condizione di minorazione visiva parziale o totale, una situazione che determina una minore qualità e quantità di informazioni utilizzabili, tale diritto viene ad essere lesa quando non si prevedono facilitatori relazionali ed ambientali tali da poter consentire all'individuo di fruire di dette informazioni attraverso l'utilizzo di modalità sensoriali alternative o complementari alla vista. In questo senso, la Convenzione cita in più di un caso esempi di modalità extravisive per la comunicazione delle informazioni, come ad esempio il braille, i grandi caratteri, le opere in formato digitale, quando si tratta di affrontare l'accessibilità a informazioni scritte. In altri casi la Convenzione non fa esplicito riferimento a specifici strumenti, ma prevede piuttosto la necessità di ottenere un risultato, senza specificare il mezzo per conseguirlo, ad esempio quando parla dell'accesso ai mezzi di comunicazione quali giornali e televisione.

In altri casi ancora, la Convenzione individua concetti e categorie, che pur non avendo riferimento esplicito alla cecità o all'ipovisione, in realtà possono essere utili per definire e specificare alcuni diritti o strumenti, spesso misconosciuti per le persone con deficit visivo, ad esempio è il caso del concetto di "accomodamento ragionevole". Nell'**Articolo 2** si trovano alcune definizioni interessanti: "Comunicazione" comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione. "Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano

un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

"Progettazione universale" indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. "Progettazione universale" non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

Si vede come quindi il diritto alla partecipazione non è indicato soltanto come un fine da raggiungere, ma sono indicati anche parzialmente i mezzi sgombrando definitivamente il campo dal dubbio che presidi per l'accessibilità specificamente rivolti a particolari tipi di utenti (quali ad esempio mappe tattili, iscrizioni in braille, segnali a pavimento, semafori acustici) possano essere giudicati non inclusivi perché aventi caratteristiche tali da essere di ausilio per alcune categorie di persone. **L'Articolo 9**, nel sottolineare alcuni concetti che sono già compresi nella nostra legislazione, afferma comunque la necessità di garantire ambienti e servizi accessibili dovunque, e perciò anche nei settori non ancora specificati dalle leggi italiane. Inoltre, obbliga gli stati ad emanare le linee guida specifiche per ciascuna situazione urbana o contesto costruttivo e a prevedere la necessità della formazione professionale nella materia dell'accessibilità.

L'Articolo 20 parla della formazione in orientamento e mobilità, già prevista in Italia come servizio ad alta integrazione sociosanitaria ma non abbastanza finanziata né diffusa: inoltre si interessa della formazione sulla mobilità delle persone con disabilità, rivolta a tutti coloro che se ne occupano.

Questo forse potrebbe agevolare la formazione professionale alle tecniche di accompagnamento per molti lavoratori di pubblici servizi come assistenti dei passeggeri, operatori per le relazioni con il pubblico di enti e strutture eccetera.

L'Articolo 21 individua la necessità di passare finalmente dall'editoria speciale all'editoria accessibile. Cioè di prevedere mezzi per poter accedere ai prodotti editoriali, invece di organizzare e finanziare iniziative settoriali.

Si sottolinea la necessità di considerare negli atti ufficiali la possibilità che essi siano direttamente realizzati in formati accessibili, e non di produrre la versione accessibile come traduzione dell'atto ufficiale cartaceo.

Questo segnerebbe un passaggio importante nei rapporti tra il cittadino con disabilità visiva, lo Stato e la comunità. Nell'**Articolo 24** troviamo una chiara

indicazione alla specificità della didattica e dei percorsi formativi, che sia appropriata e non solo tesa ad una generica inclusione scolastica e universitaria. A questo proposito si rileva l'ovvia necessità di garantire la formazione adeguata ed i mezzi specifici agli insegnanti, per consentire loro di organizzare la situazione scolastica in modi appropriati affinché gli alunni con deficit visivo siano messi in condizione di apprendere con le modalità operative loro più congeniali. Nell'**Articolo 25** si parla specificamente di proibire la discriminazione nelle assicurazioni.

Questo segnerebbe una modifica nella disciplina del diritto delle assicurazioni e forse potrebbe essere il primo passo verso la cessazione della discriminazione che molte compagnie assicurative ancora in Italia operano nei riguardi dei disabili, per molti tipi di polizze assicurative. L'**Articolo 26** opera una rivoluzione di tipo logico e categoriale dei concetti di salute e riabilitazione: le leggi italiane che riguardano la riabilitazione dei disabili visivi sono parte della legislazione sanitaria e quindi la riabilitazione dei non vedenti e degli ipovedenti oggi fa parte delle attività sanitarie. Invece in questo articolo si indica che le attività di abilitazione e riabilitazione si esprimono in quattro sottocategorie differenti delle quali solo una riguarda l'aspetto sanitario.

Si parla infatti di riabilitazione sanitaria, sociale, riabilitazione lavorativa eccetera. In questo senso la normativa riguardante la riabilitazione delle persone con disabilità visiva, dovrebbe essere completamente rivista. Nell'**Articolo 29** si fa riferimento a procedure ufficiali di voto accessibili.

Nell'**Articolo 30** si possono trovare due rilevanti punti, di cui il primo relativo alla fruizione dei programmi televisivi, che diventerebbe, se recepito, un impegno dello Stato e non più una elargizione minimale. Inoltre si trova uno specifico riferimento alla proprietà intellettuale ed alla sua rilevanza nella questione della diffusione della cultura, la cui applicazione pratica avrebbe una ricaduta importante sulla gestione delle problematiche riguardanti il libro elettronico. Come si può vedere, molti punti della convenzione direttamente o indirettamente coinvolgono la qualità della vita e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità visiva.

Ma in molti casi, questi ambiti così rilevanti hanno bisogno di essere approfonditi e si devono creare strumenti legislativi o regolamenti attuativi, e ciò in molti settori della vita pubblica e dell'erogazione di vari tipi di servizi, per poter realizzare le condizioni pratiche affinché tali diritti possano essere esigiti.



**Conclusione:
il diritto alla vita piena per tutti**




Il Diritto alla vita è il tema che sta alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

e di conseguenza di tutte le Convenzioni successive compresa quella dei Diritti delle Persone con Disabilità. Un insieme di diritti fondamentali per arrivare al pieno riconoscimento del valore e della dignità di ogni essere umano. Proprio per questo rischiamo, in particolare in Italia e in Europa, di darli per acquisiti per tutti.

Non è un caso che le persone con disabilità 'fanno notizia' quasi esclusivamente quando questi diritti sono negati in modo evidente e macroscopico: pensiamo in tempi recenti ai casi di bullismo nelle scuole a danno di ragazzi con disabilità oppure ai casi di segregazione o di grave violenza all'interno dei propri nuclei familiari) che ci sembrano confermare come in generale i diritti umani fondamentali siano rispettati e solo quando non lo siano diventano notizia.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ci dice altro. Ci dice che è necessaria perché le persone con disabilità – in tutto il mondo - continuano ad incontrare barriere nella partecipazione, a vivere in difficili condizioni, a correre maggiori rischi, a sperimentare la povertà. Il primo problema da affrontare è quindi quello della consapevolezza di dover riaffermare ancora oggi in Italia il diritto alla vita delle persone con disabilità, di tutte le persone con disabilità. E' un problema che riguarda anche noi, soprattutto noi, prima di tutto noi. Se in fondo alla nostra coscienza possiamo pensare di dare




per scontato che almeno questi diritti siano rispettati è perché forse non riconosciamo più o non riconosciamo ancora – solo per fare alcuni esempi – quella serie di barriere che hanno contrassegnato la storia di ogni persona con disabilità che oggi si trova a non avere altre alternative che passare la giornata in uno dei tanti centri diurni per disabili, quanto sia degradante dover sostenere la fatica di vivere oggi dovendo dipendere da un familiare per la propria sopravvivenza, l'assurdità di dare per scontato che il futuro di tante persone con grave disabilità adulte non possa che esprimersi o all'interno della propria famiglia o in un ambito comunitario residenziale.

Si apre quindi uno spazio di confronto duro tra la vita passata, presente e futura di tante persone con disabilità nel nostro paese e quanto affermato dalla Convenzione che parte dal riconoscimento *"dell'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte"* e ispirandosi agli **Articoli 1 e 3** della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Tutti gli esseri umani nascono liberi e eguali in dignità e diritti, ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza) afferma solennemente all'**Articolo 10**. *"Gli Stati riaffermano che ogni essere umano ha l'inerente diritto alla vita e prenderanno in esame tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su una base di eguaglianza con gli altri"*. Tutti gli uomini, tutte le persone con disabilità. In nessun modo viene posta una differenza, una distinzione tra diverse condizioni di salute e tra le diverse situazioni di disabilità. Il diritto alla vita di cui si parla non è quindi una semplice premessa per poi affrontare altri aspetti più delicati e più importanti ma appare come il fulcro, il cuore della stessa convenzione. Diritto alla vita per tutti e per ciascuno, un diritto che non può essere banalizzato come semplice diritto alla sopravvivenza o all'assistenza. Di certo una vita che andando oltre alla sopravvivenza garantita da servizi assistenziali sia fatta di relazioni e esperienze, due ambiti esistenziali di cui è

evidente l'alto livello di discriminazione subito da tante persone con disabilità. La Convenzione Onu sui diritti delle persone e prima di essa la cultura dei diritti umani delle persone con disabilità ci sprona ad allargare l'orizzonte del nostro agire.

La Convenzione Onu rappresenta per tutti un punto di arrivo e un formidabile punto di partenza. Come tutti i documenti che chiariscono e tutelano i diritti, la sua lettura può apparire priva di concretezza. Ma è invece fondamentale soffermarsi con lentezza su ogni paragrafo, su ogni comma, su ogni principio scritti e ribadito, e provare a interrogarci sulla realtà che conosciamo, e confrontarla con i principi scritti dalle Nazioni Unite.

Si pone anche con forza l'esigenza di una visione internazionale, planetaria, dei diritti delle persone con disabilità. Troppo spesso l'Occidente, e l'Italia non fa eccezione, si preoccupa di vedere garantiti i diritti qui e adesso, disinteressandosi della condizione di vita di persone con disabilità che vivono in ben diverse condizioni sociali, economiche, politiche. La cultura e la strategia dei diritti umani ci impongono di fare nostre le richieste in termini di risultati, di attrezzarci per denunciare ogni situazione di discriminazione e ancor più di segregazione e di non aver più paura di porre domande sulle condizioni di vita delle persone con disabilità solo perché al momento non troviamo le risposte. Trovare le mille soluzioni e idee che ancora ci mancano per poter garantire il diritto a tutte le persone con disabilità a vivere una vita piena, libera, autodeterminata può essere la sfida, l'orizzonte affascinante dei prossimi anni di impegno e di passione all'interno delle nostre associazioni.



Diritti umani, Diritti di tutti

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e le politiche territoriali

Pubblicazione
a cura della Provincia di Milano
in collaborazione con
FISH, Federazione italiana per il superamento dell' handicap